



CONTRATTO DI COMODATO
(Codice Civile: articolo 1803 e seguenti)



Con la presente scrittura privata, valevole ad ogni effetto di legge, tra:

-SOCIETA' VALLE D'ASTINO SRL, interamente partecipata dalla Fondazione MIA, Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo, socio unico, con sede in Bergamo, Via Malj Tabajani n.4, p.IVA 01663290169 qui rappresentata da suo Presidente Comm. Federico Friedel Elzi, nato a Bergamo il 18.11.1948 ed ivi residente in via A. May n. 4/b, di seguito nominato parte Proprietà concedente,

e:

-AIPOL -Associazione interprovinciale produttori olivicoltori lombardi- con sede in via San Zeno, n.69, 25124 Brescia, p.IVA 03306740170, cf. 98046160176 nella persona del Presidente Sig. Zanelli Silvano nato a Salò (Bs) il 29.01.1975 e residente a Puegnago del Garda (Bs) via Cima Fronzaga n.1, di seguito nominata parte comodataria.

premesse

1. che la Società Valle d'Astino s.r.l. ha la piena e libera proprietà di un fondo agricolo in Bergamo, individuato al NCT del Comune di Bergamo: sezione della Valle d'Astino – foglio 29 – mappale 87 per una superficie di mq. 4.400 circa su cui sono presenti circa 80 piante d'olivi, di diverse epoca e varietà, per le quali la Società Valle d'Astino srl è propensa ad affidarne la conduzione e la gestione come superficie già olivetata;
2. che l'AIPOL, avendo competenze e conoscenze tecniche, si rende disponibile, tramite il proprio associato Lussana Pietro Umberto titolare dell'Azienda Agricola Il Castelletto con sede in via Collina alta Loc. Castelletto, n. 58 Scanzorosciate (Bg), a coltivare le piante d'olivo di proprietà della Società Valle d'Astino s.r.l. ed incrementare le fallanze con nuovi olivi così da raggiungere il numero complessivo di 100 piante;
3. che, alla data odierna, detto fondo è libero da affittanza agraria e da ogni altro tipo di conduzione e che è intenzione della proprietà concedere in uso gratuito la superficie di mq. 4.400 circa posta a sud dell'intero mappale 87, confinante con la strada, e ciò nel rispetto dei vari regolamenti riferiti alle produzioni esclusivamente biologiche, alle norme del "Piano Agricolo" redatto dalla stessa concedente, nonché della "Carta Etica" inerente ai principi e sistemi di

Zanelli Silvano

coltivazione oltre alle disposizioni in materia ambientale emanate dal Parco dei Colli di Bergamo, tutto ben noto alla parte comodataria,

si conviene e si stipula quanto segue

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. La Società Valle d'Astino s.r.l. concede in comodato semplice gratuito all'AIPOL, che accetta, la superficie di terreno olivetata come in premessa indicata. Ai fini della determinazione della superficie in comodato le parti fanno esclusivo riferimento alla superficie con presenza di piante di olivo, che risulta essere di circa mq. 4.400, come da planimetria allegata, indicata catastalmente al foglio 29 del mappale 87 del comune di Bergamo: sezione Valle d'Astino.
3. La parte Comodataria si obbliga a condurre e amministrare l'oliveto, tramite il proprio associato Lussana Pietro Umberto titolare dell'Azienda Agricola Il Castelletto, secondo le modalità previste dall'art. 1803 e seguenti del codice civile.
4. La coltivazione degli olivi sarà attuata nel rispetto delle norme di condizionalità. La parte Comodataria dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni attuate dal Parco dei Colli di Bergamo per la zona C2 "Zona ad alto valore paesistico" in cui ricadono i terreni con olivi concessi in comodato nonché di tutte le normative e principi in premessa indicati.
5. E' fatto divieto alla parte Comodataria, pena, in difetto, l'immediata risoluzione del contratto, omettere la razionale coltivazione delle piante presenti, subaffittare o sub concedere la coltivazione degli ulivi a terzi.
6. La parte Comodataria, limitatamente alla coltivazione della superficie si obbliga ad attuare i lavori di ordinario mantenimento del fondo; mentre tutte le spese di carattere straordinario saranno a carico della Proprietà concedente.
7. Le parti convengono che il presente contratto sia a tempo indeterminato, con inizio dalla data odierna di sottoscrizione.
8. Tra le parti vi è la possibilità di recesso o disdetta dal presente contratto. In ogni caso la parte che intende recedere deve comunicare tale volontà per iscritto e inoltrarla a mezzo lettera postale raccomandata con ricevuta di ritorno alla controparte e ciò con preavviso di almeno un anno prima della data di scadenza che si intende dare al presente contratto.
9. La proprietà concedente garantisce la concessione del terreno per un periodo minimo di anni diciotto. La parte Comodataria precisa che tale durata è stata richiesta in funzione del fatto che le piante di olivo presenti, e già in produzione,



Lussana P. Umberto

remunerano eventuali impianti di nuovi olivi da attuarsi in fallanze ora improduttive del terreno. In ogni caso e per nessuna ragione la stessa parte Comodataria potrà chiedere o pretendere indennizzi per migliorie o addizioni apportate al fondo anche nel caso di risoluzione del presente contratto nel periodo dei diciotto anni.

10. La parte Comodataria manleva la Proprietà concedente da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale, relativa all'uso improprio del terreno e, in particolare, per tutte le eventuali responsabilità relative a danni e furti arrecati da terzi a prodotti e beni di proprietà della stessa parte Comodataria.

11. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti riportano a quanto previsto dall'articolo 1803 e seguenti del Codice Civile.

12. La parte Comodataria, nel sottoscrivere il presente contratto, rinuncia espressamente e per quanto occorra ad avvalersi della normativa in materia di locazione urbana o affittanza agraria ai sensi della legge 203/82, non essendo il presente atto riconducibile, per qualsiasi ragione o titolo, a contratti di tale tipo, riconfermando che il presente accordo è sottoscritto a titolo gratuito e nel reciproco interesse delle parti. Le parti riconoscono che il presente contratto è il giusto equilibrio delle reciproche aspettative ed istanze.

13. Il presente contratto di comodato, essendo in forma scritta, è soggetto a registrazione, da attuarsi a cura della Proprietà Concedente e il cui costo sarà ripartito in giusta metà con la parte Comodataria.


Letto, confermato e sottoscritto.

Bergamo, li 14-11-2013

Soc. Valle d'Astino Srl

Il Presidente

Comm. Federico Elzi



AIPOL - Associazione interprovinciale produttori olivicoltori lombardi

Il Presidente

Silvano Zanelli

Silvano Zanelli



AGENZIA delle ENTRATE
Direzione Provinciale di Bergamo
UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO I
Registrato a Bergamo I
il 27 NOV. 2013
al n. 5829 Serie 3
con Euro 168,00
(C.N. 08/11/2013/170)

L'ADDETTO AL SERVIZIO
- Belfiore Saverio -